

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

Convenzione tra l'Amministrazione del Comune di Paderno Dugnano, rappresentata dal sindaco pro tempore del Comune di Paderno Dugnano e l'Ente gestore della Scuola Materna Autonoma , legalmente rappresentata da

attuativa della L.R. dell'11 febbraio 1999 n. 8 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome".

Premesso:

- ?? che la scuola materna svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro;
- ?? che la stessa è autorizzata al funzionamento, a norma delle disposizioni in materia, dalle competenti autorità scolastiche; ,
- ?? che è aperta ai bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti nel Comune e, in subordine, a quelli non residenti di cui almeno uno dei genitori lavori sul territorio comunale o che abbiano i nonni residenti in Paderno Dugnano;
- ?? che la Regione Lombardia, con la L.R. dell'11 febbraio 1999 n. 8 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome" intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;
- ?? che gli interventi finanziari devono tendere a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio;
- ?? che l'intervento finanziario previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione.

TRA

l'Amministrazione del Comune di Paderno Dugnano, rappresentata dal Sindaco pro tempore del Comune di Paderno Dugnano

e l'Ente gestore della Scuola Materna Autonoma , legalmente rappresenta da

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - La presente convenzione ha validità triennale, rinnovabile tacitamente in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione.

Prima della scadenza della Convenzione l'Amministrazione Comunale si impegna, in tempo utile, a presentare una dettagliata relazione al Consiglio Comunale sulla applicazione della Convenzione stessa.

Art. 3 - Il Comune si impegna ad inoltrare al Presidente della Giunta Regionale la domanda di contributo ai sensi della L.R. dell'11 febbraio 1999 n. 8 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome", entro i termini stabiliti dalla legge, allegando copia della presente convenzione.

Art. 4 - La Regione, nei termini stabiliti dalla legge, erogherà il contributo al Comune, il quale provvederà, entro 10 giorni dalla liquidazione, a trasferirlo all'Ente gestore della scuola materna.

Art. 5 - Il contributo regionale è indirizzato al contenimento delle rette a carico delle famiglie.

Art. 6 - Il Comune provvederà, altresì, ad erogare all'Ente gestore ulteriori contributi a sostegno del funzionamento delle scuole materne come di seguito specificato:

- 1) le derrate alimentari (tramite Ditte fornitrici scelte dall'Amministrazione Comunale), come per le Scuole Materne Statali. Il contributo economico è fissato in £. 3.500.(IVA inclusa) per ogni pasto da documentare con fotocopia delle fatture rilasciate dalle Ditte fornitrici;
- 2) Un contributo di £. 2.000.000.= per ciascuna scuola materna autonoma, per l'acquisto di materiale adatto ai bambini portatori di handicap, in caso di inserimento.
? Nel caso di inserimenti di bambini portatori di handicap, l'A.C. fornirà il personale per
? l'assistenza, come per le scuole materne statali;
- 3) Un contributo annuo di £.150.000.= per bambino, per un massimo di 27 per ogni sezione istituita, per contenere l'entità delle rette a carico delle famiglie ;
- 4) Un contributo annuo di £. 500.000.= per materiale didattico per ogni sezione istituita;
- 5) un contributo annuo di £. 1.000.000.= per ogni sezione istituita per ampliamento tempo-scuola (pre e/o post tempo normale);
- 6) Un contributo annuo di £.10.000.000.= a ogni scuola convenzionata per la qualificazione strutturale e/o ambientale dello spazio a disposizione dei bambini utenti.

Art. 7 - La scuola si impegna a:

- a) operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli orientamenti didattici vigenti;
- b) conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, - salvo la facoltà per le scuole di offrire maggiori prestazioni;
- c) accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali o religiose, in età di ammissione alla scuola materna, secondo le norme vigenti;
- d) non costituire sezioni di norma superiori a 27 alunni e non inferiori a 15, con la possibilità di riduzione del numero nel caso di sezione unica e nei casi previsti dalle vigenti leggi;
- e) costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale;
- f) applicare il Contratto Nazionale di Lavoro di categoria per il personale dipendente ed eventuali convenzioni con le Congregazioni religiose;
- g) produrre, al fine di evidenziare l' assenza di finalità di lucro, il rendiconto consuntivo annuale, specificando le modalità di utilizzo del contributo comunale e a trasmettere l'apposita scheda informativa;
- h) costituire una Commissione paritetica tra rappresentanti delle Scuole, dei genitori e del Comune per l'esame del rendiconto annuale e per il controllo dell'applicazione della convenzione.
- i) non aumentare le rette di frequenza, se non nei limiti dell'indice ISTAT.

Art. 8 - Il contributo verrà erogato in un'unica tranche entro il 30 novembre di ogni anno. In sede di prima applicazione, il contributo verrà erogato entro il 15 dicembre p.v. La Commissione di cui all' Art. 7 punto h potrà proporre, a posteriori, eventuali conguagli, dopo la verifica della corretta applicazione della convenzione.

Data.....

IL CONTRAENTE

IL SINDACO